

Codice A1813B

D.D. 9 giugno 2021, n. 1635

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione realizzazione interventi per il proseguimento dell'esercizio della sciovia a fune AS 504 denominata "La Motta II" oltre la scadenza della vita tecnica localizzata nel comune di Sestriere - Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015)**



**ATTO DD 1635/A1813B/2021**

**DEL 09/06/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici  
Autorizzazione realizzazione interventi per il proseguimento dell'esercizio della sciovia a fune AS 504 denominata "La Motta II" oltre la scadenza della vita tecnica localizzata nel comune di Sestriere - Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015)

Visti:

- la nota prot. n° 336 in data 05/02/2021 , pervenuta in data 08/02/2021 prot. in ingresso n° 6031/DA1813B, con cui la Unione Montana "Comuni Olimpici – Vial Lattea" ha trasmesso la istanza n° 271 in data 01/02/2021, presentata dalla società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) per ottenere l'autorizzazione della proposta di variante tecnica al Progetto realizzazione interventi per il proseguimento dell'esercizio della sciovia a fune AS 504 denominata "La Motta II" oltre la scadenza della vita tecnica, situata in comune di Sestriere, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Sestriere, foglio n° 14, particella n° 64;
- la Relazione Tecnica Studio della Linea Gennaio 2021 a firma del coordinatore di progetto , Ing. Giorgio Maria DeMichelis, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n° 9414T;
- la Relazione tecnica opere ambientali Gennaio 2021, la Relazione Paesaggistica Gennaio 2021 e la Relazione L.r. 45/89 a firma del Dott. For. Guido Blanchard, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino n. 416A e dell'Arch. Paolo Gallo, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n° 2542
- la Relazione Geologica e Nivologica a firma del Dot. Geol. Dario Fontan, iscritto all'Ordine dei Geologi del Piemonte al n° 215A;
- gli altri elaborati progettuali, tavole grafiche e cartografiche allegate alla istanza;

Considerato che:

- la Area Tecnica Lavori Pubblici e Centrale di Committenza dell'Unione Montana Comuni

Olimpici "Via Lattea" con nota prot. n° 336 in data 05/02/2021, pervenuta in data 08/02/2021 prot. in ingresso n° 6031/DA1813B, ha indetto secondo quanto previsto dall'art 5 del D.P.G.R. 13/R/2004, una Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona per l'esame della proposta presentata dalla società Sestrierers s.p.a. di variante tecnica sul primo tratto della sciovia a fune alta AS 504 "LA MOTTA II" per il proseguimento dell'esercizio oltre la scadenza della vita tecnica, prevista per il 21/02/2021, secondo quanto disposto dal D.M. n° 203/2015;

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

- secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.r. n° 74/1989, il rilascio della concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto funiviario è subordinato alla preventiva approvazione del progetto da parte dell'Unione Montana, secondo quanto previsto dall'art. 96 della L.r. n° 44/2000 e dell'art. 4, comma 2, lettera b) della L.r. n° 14/2019;

Visto il verbale in data 09/06/2021 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della istanza presentata dalla società Sestrierers s.p.a. per autorizzare la realizzazione della proposta di variante tecnica presentata dalla società Sestrierers s.p.a. sul primo tratto della sciovia a fune alta AS 504 "LA MOTTA II" per il proseguimento dell'esercizio oltre la scadenza della vita tecnica, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ;

Considerato che il Funzionario incaricato ha evidenziato che:

- la proposta di variante tecnica è finalizzata a ricollocare la stazione di valle in area diversa dalla attuale, interessata da un lento movimento gravitativo di tipo profondo, e contestualmente adeguare l'impianto e proseguirne l'esercizio oltre la scadenza tecnica, intervenendo sul primo tratto in accordo a quanto previsto dal richiamato D.M. n° 203/2015, e consiste nel riposizionamento della stazione di valle 45 m a monte del punto attuale lungo l'asse della linea funiviaria.

Il riposizionamento e l'adeguamento richiederà, oltre a quelli propri dell'impianto, la realizzazione di alcuni interventi che comporteranno la modifica o trasformazione del suolo, ed in particolare:

- realizzazione di nuovi plinti con l'impiego di micropali per la stazione di valle;
- spostamento e realizzazione di nuovo plinto del sostegno S1 fondato su micropali;
- spostamento e realizzazione di nuovo plinto del sostegno S2r fondato su micropali;
- riprofilatura del terreno nell'intorno della stazione di valle per realizzare una nuova zona di imbarco;
- demolizione dei plinti di fondazione della stazione di valle e dei due sostegni riposizionati e rifondati;
- riprofilatura della pista di accesso con regolarizzazione della sezione;

ha evidenziato inoltre che:

- la realizzazione delle opere comporterà movimenti terra modesti, pari a circa 1.600 m<sup>3</sup> tra volumi di scavo e riporto, totalmente compensati tra loro, principalmente dovuti ai lavori necessari all'adeguamento della zona di imbarco della stazione di valle ed alla riprofilatura della pista esistente, ed una superficie interessata pari a circa 1.280 m<sup>2</sup>;

- le superfici interessate non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

- l'intervento interessa unicamente formazioni erbacee del piano alpino, principalmente festuceti alternati a arbusteti e cesplughieti e non interferisce con superfici boscate;

- al termine dell'intervento si provvederà ad effettuare i necessari interventi di recupero e

mitigazione ambientale mediante inerbimento delle superfici con idrosemina di specie idonee alla stazione;

- l'intervento non prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;

- il richiedente è esonerato dalla costituzione della garanzia prevista dal comma 1 dell'art. 8 della L.r. n° 45/1989 in quanto rientra nei casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso articolo;

- l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico;

- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

da atto che il parere del Settore Geologico regionale in data 04/06/2021, prot. n° 26311/DA1809A viene espresso sia in merito a quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989 sia secondo quanto previsto dalla L.r. n. 74/1989 e dal Regolamento 13/R/2004;

ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare , secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015) ad effettuare l'intervento: "Realizzazione interventi per il proseguimento dell'esercizio della sciovia a fune AS 504 denominata "La Motta II" oltre la scadenza della vita tecnica" inerente l'istanza n° 271 in data 01/02/2021, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Sestriere, foglio n° 14, particella n° 64, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, senza prescrizioni;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con la nota prot. n. 26311/DA1819B in data 05/06/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che l'intervento, in base a quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989 e dalla L.r. n° 74/1989, può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Ing. Giorgio Maria Demichelis per la parte impiantistica, dai Dott. Arch. Paolo Gallo e Dott. For. Guido Blanchard per gli aspetti paesaggistici e ambientali e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici, nel rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni elencate nel parere allegato, che si intendono qui integralmente richiamate;

Dato atto che il parere del Settore Geologico regionale in data 04/06/2021, prot. n° 26311/DA1819B viene espresso sia in merito a quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989 sia secondo quanto previsto dalla L.r. n. 74/1989 e dal Regolamento 13/R/2004;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza n° 271/2021 presentata dalla società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015) e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) a realizzare gli interventi per il proseguimento dell'esercizio della sciovia a fune AS 504 denominata "La Motta II" oltre la scadenza della vita tecnica inerenti l'istanza n° 271/2021, localizzati nel comune di Sestriere, in aree sottoposte a

vincolo per scopi idrogeologici, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e negli elaborati integrativi successivamente pervenuti, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 26311/DA1819B in data 05/06/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

per le motivazioni esposte in premessa

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Legge regionale 14 dicembre 1989 n. 74 "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone"
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane ";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con

funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";

- la D.G.R. 23 Dicembre 2015, n. 1-2692 "L.r. 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56": approvazione accordo e relativi allegati ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 6; approvazione ricognizione personale da trasferire ai sensi dell'art. 8, comma 3; fissazione decorrenza esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 11.
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

### *determina*

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) a realizzare il progetto: "Realizzazione interventi per il proseguimento dell'esercizio della sciovia a fune AS 504 denominata "La Motta II" oltre la scadenza della vita tecnica" inerenti l'istanza n° 271/2021, localizzato nel comune di Sestriere, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Sestriere, foglio n° 14, particella n° 64, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e negli altri elaborati integrativi, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 26311/DA1819B in data 05/06/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino

3) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) è dispensato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto le opere sono realizzate con il concorso finanziario regionale e statale e né è stato riconosciuto l'interesse pubblico secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 ;
- c) è dispensato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 poiché gli interventi di modifica o trasformazione previsti rientrano tra i casi di esclusione contemplati al comma 4) dello stesso articolo in quanto le opere sono state realizzate con il concorso finanziario regionale e statale e né è stato riconosciuto l'interesse pubblico secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 ;

4) La presente autorizzazione:

- a) ha validità di anni tre a partire dalla data della presente Determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze simili. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi alla loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- d) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
- e) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.
- f) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di :

- a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.
- b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da questo previste. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

6) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di  
Torino)  
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



*paola.magosso@regione.piemonte.it*  
*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

*Data (\*)*

*Protocollo (\*)*

*Classificazione* 13.160.70 A18000 , 1784/2017C

*(\*) segnatura di protocollo riportata nel corpo di PEC*

Al Settore Tecnico Regionale  
Area Metropolitana di Torino  
A1813A

e p.c. Unione Montana "Comuni Olimpici  
– Via Lattea"

*Rif. Vs. Prot. 13218/A1800A del 16.03.2021 - N. pratica*

Oggetto: L.R. 45/89, L.R. 74/89, Regolamento Regionale n. 13/R DPGR del 29/11/2004. Proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica dell'impianto di risalita denominato sciovia a fune alta AS 504 "LA MOTTA II", localizzato nel Comune di Sestriere (TO). Proponente: Sestriere S.p.A.  
Parere istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

A seguito dello svolgimento della riunione della 1<sup>a</sup> Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16 marzo 2021, sulla base della documentazione progettuale presentata dal proponente, compresa quella integrativa richiesta in sede di CdS , pervenuta all'Unione Montana Comuni Olimpici in data 24/05/2021 (prot. n. 1285) e resa disponibile dal RUP su un'area Dropbox riservata, si fornisce, per quanto di competenza in relazione alla L.R. 45/89, alla L.R. 74/89 ed al Regolamento n.13/R DPGR 29 Novembre 2004, il seguente contributo nell'ambito della Conferenza decisoria convocata in data 10/06/2021.

Il progetto in esame prevede una ottimizzazione dell'impianto scioviario, posto fra le quote 2478 m e 2808 m e con uno sviluppo lineare di circa 812 metri , denominato "La Motta II" , finalizzata al proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della sua vita tecnica, avvenuta in data 21/02/2021. In tale ambito viene proposta una variante tecnica del primo tratto della linea, in accordo con la normativa vigente (DM 203 del 01/12/2015) . Tale variante consiste nel riposizionamento della stazione di partenza con una traslazione di 45 metri verso monte lungo l'asse della linea, e contestualmente un adattamento della pista di accesso ottenuto tramite modesti allargamenti di un tratto di strada bianca che in estate viene utilizzata per accedere alle pista ed all'impianto per fini di manutenzione.

La linea della sciovia rimane pertanto immutata ad eccezione del nuovo posizionamento della stazione di valle, con contestuale riprofilatura del terreno della nuova zona di imbarco per gli sciatori, e della realizzazione di due nuovi plinti per i sostegni S1 e S2r che verranno fondati su



micropali.

Sulla base delle indagini condotte dal professionista, illustrate nella “Relazione geologica -nivologica” allegata alla documentazione progettuale, a firma del Dott. Geol. Dario Fontan, e come confermato dalla consultazione on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP) e dalla bibliografia specifica disponibile, la zona in cui è ubicata la linea dell’impianto di risalita risulta ubicata in una vasta area interessata da un esteso fenomeno di Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV) esteso dalla cresta fino al fondovalle.

Come riportato nella relazione geologica, nel giugno 2017 una frana molto localizzata, caratterizzata da movimenti da lenti a molto lenti per spostamenti complessivi mediamente inferiori a 50 cm, ha danneggiato la parte alta della pista Kandahar e la pista 31 alta compromettendo in particolar modo il reticolo di raccolta delle acque superficiali principale. Tale frana fa parte di un movimento più esteso che coinvolge la parte assiale del vallone dei rio Vallonas, dove si registrano i movimenti più importanti e a causa dei quali nell’anno 1991 la lunghezza del tracciato dell’impianto venne ridotta con collocazione della stazione di partenza nella posizione attuale. Dall’analisi dei dati disponibili, integrati da quelli satellitari, il professionista incaricato argomenta come il movimento assiale, lungo la direzione di massima pendenza verso W, generi compressioni laterali verso S di entità molto minore, che hanno interessato il pianoro dell’attuale zona di partenza della sciovia, coinvolgendone i primi tre sostegni di linea e lasciando esclusa la porzione più a monte dell’impianto.

Dal punto di vista delle ricadute progettuali derivanti da tali approfondimenti di indagine, pertanto, viene previsto un nuovo accorciamento della linea, per allontanarsi ulteriormente dalla zona assiale del movimento gravitativo, accompagnato dalla scelta di fondazione della stazione di valle e dei primi due pali di sostegno su micropali, così da scaricare i carichi delle strutture sul substrato roccioso integro, localizzato a circa 8 metri di profondità media dal piano campagna, come emerso dalla stratigrafia di un sondaggio geognostico realizzato nell’autunno 2020 ed attrezzato con tubo inclinometrico.

Sotto l’aspetto dell’esposizione al pericolo di valanghe, la cartografia tematica del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all’area in oggetto, evidenzia la presenza di potenziali interferenze della linea della sciovia con aree interessate da valanghe.

In particolare si rileva che la linea scioviaria attraversa nella sua porzione medio-bassa il sito valanghivo censito come 64\_Q\_TO, denominato Rio Vallonas, mentre lambisce nel tratto sommitale l’area ascritta per fotointerpretazione al sito valanghivo 63\_Q\_TO, denominato Costa Banchetta.

Verificati i limiti di precisione della rappresentazione cartografica del SIVA, peraltro utilizzabile



ad una scala non superiore a 1:25:000, si è convenuto in fase istruttoria di richiedere uno stralcio ridefinito di carta delle valanghe di maggiore dettaglio relativamente all'area in esame, anche con l'ausilio di una carta clivometrica, richiedendo al contempo una sovrapposizione grafica del posizionamento dei sostegni con la carta dei fenomeni valanghivi prodotta. E' stata inoltre richiesta, e prodotta quale documentazione integrativa, l'effettuazione di simulazioni numeriche di distacco di valanga per comprendere meglio le eventuali interferenze con la linea delle masse nevose potenzialmente instabili.

La scelta progettuale finale, a seguito degli approfondimenti effettuati che hanno confermato il potenziale coinvolgimento da parte della dinamica valanghiva di un tratto della linea, si è pertanto orientata verso la predisposizione di opere di tipo attivo (del tipo reti fermaneve) nell'area di potenziale distacco delle masse nevose interferenti con la sciovia fra le quote 2500 e 2550 circa accompagnate da un PGRV (Piano di Gestione del Rischio Valanghe) che prevede, fra le misure operative, una gestione mediante distacco preventivo delle porzioni limitrofe facilmente raggiungibili (per le quali è stato redatto specifico PIDAV - Piano d'Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe).

L'area sommitale dell'impianto, per la quale è stata realizzata una ripermetrazione di maggior dettaglio dell'area di distacco mediante fotointerpretazione e valutazioni clivometriche, supportata anche dall'assenza di rinvenimento d'informazioni relative ad eventi storici che abbiano interessato la linea dell'impianto, ha permesso al professionista di escludere il coinvolgimento della sciovia in tale settore dagli effetti di dinamica di valanga, e verrà in ogni caso resa sicura mediante le azioni di battitura del manto nevoso con mezzi meccanici nei settori del tracciato a maggiore acclività identificato tra i sostegni n.4 - 5 e n.9 - 11 .

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata, comprensiva della documentazione integrativa richiesta in sede di conferenza dei servizi del 16/03/2021 e pervenuta all'Unione Montana Comuni Olimpici in data 24/05/2021 (prot. n. 1285) ;
- viste le risultanze degli studi condotti, contenute nella "Relazione geologica e nivologica" , a firma del Dott. Geol. Dario Fontan e del PIDAV ad esso allegato, a firma del Dott. Geol. Giovanni Songini e dell'Ing. Nicola Dameno;
- visti gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Sestriere relativamente al quadro del dissesto e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;



si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 e della L.R. 74/89, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Ing. Giorgio Maria Demichelis per la parte impiantistica, dai Dott. Arch. Paolo Gallo e Dott. For. Guido Blanchard per gli aspetti paesaggistici e ambientali e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Per quanto riguarda la bonifica dei pendii non interessati dalla posa di opere fermaneve ma identificati dal professionista come potenzialmente interferenti con le strutture fisse dell'impianto, dovrà essere attuato ai sensi dell'art.7 del Decreto ministeriale 5 Dicembre 2003, n. 392, il PIDAV ricompreso nel Piano di Gestione del Rischio Valanghe redatto dal Dott. Geol. Giovanni Songini e dall'Ing. Nicola Dameno (datato maggio 2021) facente parte integrale e sostanziale della documentazione progettuale.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di fondazione dell'impianto di risalita, delle opere di sostegno dei terreni e delle opere fermaneve dovrà rispettare le norme NTC del DM 17/01/2018;
- in fase di progettazione esecutiva, sulla base di rilievi topografici e di verifiche sul terreno di maggior dettaglio, andrà definito il corretto posizionamento delle opere strutturali di difesa dalle valanghe, che dovrà comunque rispettare i principi progettuali (numero delle file, distanziamento, altezze) definiti a livello di progetto definitivo dal Dott. Geol. Fontan e delle quali andrà garantita nel tempo la manutenzione e l'efficacia mediante periodici controlli definiti in un apposito piano;
- in corso d'opera un geologo nominato dalla Direzione lavori dovrà verificare la puntuale corrispondenza al modello geologico elaborato in fase progettuale delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione presso le stazioni, i sostegni di linea dell'impianto e le opere fermaneve, adottando tutti gli accorgimenti tecnici utili a garantire la stabilità delle opere; in particolare in fase esecutiva i micropali per la fondazione profonda delle strutture dovranno essere attestati alla profondità di raggiungimento del substrato roccioso integro, al di sotto dei livelli intensamente alterati/ossidati individuati nel sondaggio geognostico realizzato;



- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- ai fini della ottimizzazione delle misure di mitigazione e recupero ambientale dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni contenute nell'Elaborato "RELAZIONE TECNICA OPERE AMBIENTALI" che si richiamano in toto con valenza prescrittiva, sia in fase di cantiere che delle successive opere di recupero previste in cronoprogramma;
- dovrà essere attuato, con cadenza almeno annuale, il monitoraggio inclinometrico sul sondaggio S1 realizzato nel 2020 con finalità geognostiche ed attrezzato per le suddette misure. Inoltre andrà protratto, come indicato dal professionista incaricato nella relazione tecnica integrativa (mag 2021), il monitoraggio topografico attuato sull'impianto esistente, di verifica di allineamento dei sostegni della parte bassa della linea (stazione di valle - sostegno n.4) già richiesto quale prescrizione nel ns. parere del 30/10/2017 (Prot, 51262/2017) e nella successiva comunicazione via PEC (Prot. 39993/2019 del 09/09/2019); gli esiti delle verifiche dovranno essere trasmessi al Comune di Sestriere, in qualità di ente concedente ai sensi dell'art. 3 della L.R. 74/1989, all'ufficio competente dell'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea ed al Settore scrivente;
- in relazione al PIDAV, facente parte integrante e sostanziale della documentazione progettuale del progetto, la formalizzazione della nomina del personale, in possesso dei necessari titoli AINEVA, incaricato della gestione del PGRV dell'area e, nello specifico, della gestione del piano di distacco preventivo delle valanghe (per garantire l'immunità dell'impianto secondo le procedure definite nella documentazione progettuale del PIDAV stesso), dovrà essere annualmente rinnovata prima dell'inizio della stagione d'esercizio invernale e comunicata al Comune di Sestriere ed all'ufficio competente dell'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea;
- la gestione del PIDAV da parte del responsabile incaricato per garantire l'immunità dell'impianto di risalita da valanghe dovrà essere coordinata, nel caso in cui le due figure non coincidessero, con l'attività svolta dal Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R.2/2009, al fine di provvedere alla congiunta valutazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'apertura all'esercizio dell'impianto e delle piste da sci ad esso asservite.

Si rammenta infine che dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche 3, entro le quali ricade il territorio comunale di



Sestriere: in particolare, per le opere che presentano rilevanza strutturale la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità dovrà essere presentata denuncia prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla DGR n. 65-7656 del 21.05.2014.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

**Dott.ssa Paola Magosso**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Funzionari referenti:

Andrea Berteà  
andrea.bertea@regione.piemonte.it  
tel. 011 432 5353 - 335 1289593

Dott. Marco Cordola  
Tel. 011-4326659  
e-mail: [marco.cordola@regione.piemonte.it](mailto:marco.cordola@regione.piemonte.it)